



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cassino
Palazzo di Giustizia — Piazza Labriola — 03043 Cassino (FR) — tel. 0776/32091
e-mail: segr.particolare.procura.cassino@giustizia.it pec: prot.procura.cassino@giustiziacert.it

Prot. 1144/2026 U,

OGGETTO: Convenzione di negoziazione assistita

Il Procuratore della Repubblica

Vista la nota del Ministero della Giustizia - DGSIA n. MDG.AD31BED.DIT. 15/11/2025.0021557.U, con la quale si comunica che sono attive le funzionalità necessarie alla gestione degli adempimenti previsti dall'articolo 6 del d.l. n. 132/2014 mediante gli applicativi informatici già in uso presso le Procure (SICID-UAC e CONSOLLE PM), ritenuto che occorre adottare in linea con le suddette disposizioni ministeriali e con i provvedimenti attualmente in essere presso questa Procura misure organizzative per ottimizzare ulteriormente i tempi di definizione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta del P.M. regolamentando le prassi di deposito della documentazione necessaria;

DISPONE

che a partire dal 1° marzo 2026 gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita, sottoscritta digitalmente dagli Avvocati, potranno essere anche trasmessi in formato telematico all'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica tramite l'apposito portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia;

- l'ufficio Affari Civili importerà la negoziazione assistita, la iscriverà a ruolo e la trasmetterà, tramite applicativo SICID-UAC, al Procuratore della Repubblica unico assegnatario degli Affari Civili;
- il Procuratore della Repubblica avvalendosi della collaborazione del dott. Vincenzo Parlavecchio, assegnato alla gestione del Settore Affari Civili, tramite la CONSOLLE PM, dopo averne valutato i presupposti, rilascerà il nulla osta quando non ravviserà irregolarità o il previsto provvedimento di autorizzazione, in presenza di figli minori o non autosufficienti ovvero trasmetterà gli atti al Presidente del Tribunale, qualora ritenga che l'accordo non risponda agli interessi dei figli o che sia opportuno procedere al loro ascolto;
- Il provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta ovvero dell'autorizzazione sarà apposto ai margini all'accordo, qualora possibile, ovvero, in caso contrario, sarà rilasciato con atto a parte che richiama l'accordo al quale si riferisce, mediante l'indicazione delle parti e degli Avvocati che lo hanno sottoscritto e la data dello stesso;
- Il Procuratore della Repubblica potrà evidenziare — nell'interesse delle parti e per ragioni di celerità — eventuali criticità, adottando un provvedimento interlocutorio, comunicato a mezzo pec a tutti gli Avvocati che assistono le parti dell'accordo, con cui si invitano queste ultime ad integrare o modificare l'accordo ovvero a fornire i chiarimenti e/o i documenti necessari, assegnando un termine non superiore a 10 giorni.

Nel caso di integrazione o di modificazione dell'accordo, che non si risolva nella mera produzione di documenti mancanti, le parti hanno l'onere di riproporre integralmente l'accordo o di richiamarlo espressamente nell'atto integrativo, che dovrà presentare gli stessi requisiti formali dell'accordo (sottoscrizione ed autentica).

L'ulteriore esito del procedimento, dunque, è rimesso alle parti, per cui:

nel caso di deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di rilascio o di diniego del nulla osta ovvero dell'autorizzazione;

nel caso di mancato deposito tempestivo delle integrazioni, dei chiarimenti e/o della documentazione, sarà emesso un provvedimento di diniego del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.

Si evidenzia che nel caso di diniego del nulla osta, gli atti non saranno trasmessi al Tribunale, non essendo previsto tale adempimento nel caso di diniego del nulla osta (a differenza del diniego dell'autorizzazione) e il procedimento sarà archiviato agli atti dell'Ufficio di Procura.

- l'ufficio Affari Civili, acquisito il provvedimento del Procuratore della Repubblica, lo trasmetterà telematicamente agli Avvocati costituiti (nella persona dell'Avvocato indicato nella convenzione come incaricato della ricezione, fatta salva eventuale, espressa, diversa indicazione) tramite il SICID-UAC ovvero nel caso in cui non conceda l'autorizzazione al Tribunale mediante l'apposita funzione del SICID-UAC.

Si segnala l'assoluta indispensabilità, anche nel caso di trasmissione telematica, di depositare gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita corredati di tutta la documentazione indicata negli allegati 1) e 2) del provvedimento sottoscritto dallo scrivente in data 15 dicembre 2025 e pubblicato sul sito intranet della Procura della Repubblica di Cassino e sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino.

La presente disposizione entra in vigore il 1° marzo 2026.

Si dispone, inoltre, che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito intranet della Procura della Repubblica di Cassino, sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Cassino che avrà cura di comunicarlo agli iscritti e a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione del presente documento:

- Al Presidente del Tribunale di Cassino;
- Ai Sostituti procuratori e ai Vice procuratori onorari dell'Ufficio;
- Al Direttore amministrativo
- Al personale amministrativo delegato.

e p.c.

- Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma

Cassino, 26.2.26

Il Procuratore della Repubblica

Carlo Fucci

